

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE  
AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 31 marzo 2004.

Disciplina relativa alle modalità di tenuta del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE  
LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;  
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che ha emanato norme a tutela e valorizzazione della famiglia;  
Visto l'art. 16, comma 2, della predetta legge regionale n. 10/2003, che sancisce l'istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;  
Visto il decreto n. 2759/S7 del 23 ottobre 2003, con il quale, ai sensi del predetto art. 16, viene istituito il suddetto registro;  
Visto il 4° comma dell'art. 16 che sancisce che debbano venir disciplinate le modalità di tenuta del registro nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso;  
Considerata l'esigenza di procedere a tale disciplina in merito alla tenuta del registro onde consentire una sua sollecita attivazione anche con riferimento alle iniziative di cui all'art. 11 della stessa legge regionale n. 10/03;

Decreta:

Art. 1

Le istanze di iscrizione nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, costituite ed operanti sul territorio regionale, possono essere inoltrate presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento (allegato A), nei seguenti periodi:

- per il primo semestre dell'anno dall'1 al 31 marzo;
- per il secondo semestre dell'anno dall'1 al 30 settembre.

Per le istanze spedite mediante raccomandata farà fede il timbro dell'ufficio postale.

Alla domanda in carta libera a firma del legale rappresentante dell'associazione di solidarietà familiare deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia (conforme all'originale) dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da cui risulti la conformità dell'associazione di solidarietà familiare ai requisiti previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di

promozione sociale come definite all'art. 2 della stessa legge n. 383/2000 ed il perseguimento delle finalità dettate dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10. Nello statuto devono, pertanto, essere espressamente previsti:

- 1) la denominazione;
  - 2) l'oggetto sociale;
  - 3) l'attribuzione della rappresentanza;
  - 4) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  - 5) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
  - 6) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
  - 7) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
  - 8) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  - 9) le modalità di scioglimento dell'associazione;
  - 10) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
- b)* relazione sull'attività (gratuita) già svolta dall'associazione nel territorio regionale e sull'attività che intende svolgere con prioritario riferimento alle finalità di solidarietà, sostegno e mutuo aiuto tra le famiglie associate come riportato dal primo comma del citato art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;
- c)* dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono (tutte) le altre cariche sociali previste dallo statuto;
- d)* dichiarazione contenente il numero e l'elenco degli associati distinto per categorie statutarie (socio-fondatore, ordinario, volontario etc.) con indicazione anche dei vincoli familiari valevoli ai fini dell'art. 1 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003;
- e)* dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili corredata dall'ultimo bilancio approvato e dall'inventario dei beni;
- f)* dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori sia esterni che interni, sempre nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 383/2000, di cui l'associazione si avvale con contratto di lavoro subordinato o autonomo (da produrre anche in forma negativa).

## Art. 2

Le istanze avanzate in periodi non compresi tra quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto sono rinviate d'ufficio al periodo successivo.

## Art. 3

La definizione del procedimento istruttorio e l'iscrizione nel registro devono avvenire entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Per le istanze irregolarmente prodotte o carenti di parte della documentazione detto termine avrà validità dal momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta dagli uffici regionali.

#### Art. 4

Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale devono inviare all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, entro il 30 aprile di ogni biennio, comunicazione circa i contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle istituzioni pubbliche e private e dichiarazione a firma del legale rappresentante, relativa:

- al permanere dei requisiti d'iscrizione;
- all'attività espletata dalla data dell'ultima comunicazione;
- alle modifiche intervenute nello statuto ed in seno agli organi sociali;
- alle variazioni della sede legale e sociale.

Deve essere, altresì, inviata copia dei bilanci consuntivi relativi al biennio precedente e la comunicazione inerente gli adempimenti degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, terzo comma, della legge n. 383/2000.

#### Art. 5

La cancellazione dal registro, oltre che a richiesta dell'associazione interessata, avviene d'ufficio nelle ipotesi in cui:

- da verifiche effettuate dall'amministrazione emerga che l'associazione non sia più in possesso dei requisiti d'iscrizione;

Il provvedimento di cancellazione è adottato formalmente nel rispetto della procedura dettata dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

#### Art. 6

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana l'elenco delle associazioni iscritte nel registro regionale, aggiornato anche a seguito della revisione di cui all'art. 4 del presente decreto.

#### Art. 7

L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi ed in particolar modo per quelle previste dall'art. 11 della legge regionale 31 luglio 2003, n.

10. L'iscrizione nel registro sarà inoltre indispensabile per godere dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 10/03.

#### Art. 8

L'attività di controllo eventualmente esplicita dal l'amministrazione regionale, anche per il tramite dei comuni territorialmente competenti, sarà finalizzata in particolare a verificare che le associazioni iscritte nel registro:

- a) svolgano attività senza fini di lucro anche indiretto;
- b) operino prioritariamente per il perseguimento delle finalità di solidarietà e di mutuo aiuto a favore delle famiglie associate con impiego in modo prevalente delle prestazioni libere, volontarie e gratuite dei propri aderenti, limitando le assunzioni di eventuali operatori dipendenti o l'impiego di lavoratori autonomi a particolari necessità anche con ricorso ai propri associati;
- c) assicurino gli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- d) conservino la documentazione relativa alle entrate previste dall'art. 4 della legge n. 383/2000;
- e) le scritture contabili e la relativa documentazione giustificativa siano tenute regolarmente;
- f) ove richiesto dalle vigenti disposizioni per l'attività svolta, i registri di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 febbraio 1992 e successive modificazioni siano tenuti regolarmente.

#### Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Palermo, 31 marzo 2004.

D'AQUINO

Allegato A

RACCOMANDATA R.R.

*All'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali  
Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali  
Via Trinacria n. 34/36*

90144 PALERMO

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI  
SOLIDARIETA' FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 31  
LUGLIO 2003, N. 10

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....  
..... (nome) .....  
nato/a a: ..... prov. .... il  
..... residente in via/piazza  
..... n. .... comune  
..... C.A.P. .... prov. ....  
telefono ...../.....  
Rappresentante legale dell'associazione di solidarietà familiare: (indicare l'esatta  
denominazione come risulta dall'atto costitutivo o da eventuali modifiche  
regolarmente deliberate e registrate) .....  
..... con sede in (comune di residenza  
dell'associazione) .....  
via (indicare l'esatto indirizzo per evitare eventuali disguidi postali)  
..... numero di telefono  
.....

Chiede

l'iscrizione della predetta associazione nel registro regionale delle associazioni di  
solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

In fede

.....

Luogo e data .....

Alla presente istanza vengono allegati i seguenti documenti:

- a) copia (conforme all'originale) dell'atto di costituzione e del relativo statuto, munito degli estremi di registrazione (se lo statuto approvato in sede di costituzione è stato successivamente modificato, occorre in ogni caso inviare anche l'atto costitutivo dell'associazione);
- b) relazione sull'attività svolta nel territorio regionale dall'associazione e sull'attività che intende svolgere con priorità alle finalità di cui al primo comma del citato art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;
- c) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono tutte le altre cariche sociali previste dallo statuto;
- d) dichiarazione contenente il numero e l'elenco di tutti gli associati distinto per categorie statutarie (nell'elenco devono risultare i nominativi di tutti i soci) e con indicazione dei vincoli familiari;
- e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili (corredata dall'ultimo conto consuntivo approvato e dall'inventario dei beni);
- f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori

sia esterni che interni, sempre nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 383/2000, di cui l'associazione si avvale con contratto di lavoro subordinato o autonomo (qualora non si avvalga di operatori esterni, la dichiarazione va resa in forma negativa).  
*Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro. In particolare, tali dati saranno raccolti presso di Lei o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: amministrazioni pubbliche, pubblici registri, CCIAA, banche dati di società private, intermediari bancari e finanziari, società controllanti e/o collegate.

Precisiamo che per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

*Finalità del trattamento cui sono destinati i dati*

Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:

- 1) finalità strettamente funzionali all'istruzione della domanda di iscrizione al registro previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 10/03;
- 2) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.

Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

*Modalità di trattamento*

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 9, legge n. 675/1996, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, legge n. 675/96 necessarie al trattamento in questione.

*Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati*

I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:

- alle pubbliche amministrazioni (A.S.L., comuni, ecc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- alla Regione Sicilia;
- in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

I dati personali che Vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia e, nel caso di necessità, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

*Diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96*

L'art. 13 della legge n. 675/96 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:

- a) di conoscere l'esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato dal titolare del trattamento delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento;
- c) di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine in forma intelligibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
- d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- e) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- f) di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.

Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:  
- per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali pro tempore, con sede in Palermo, via Trinacria, 34/36.

*Consenso al trattamento di dati personali*

Preso atto dell'informativa di cui sopra esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, proceda al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22, legge n. 675/96 (barrare obbligatoriamente una casella).

Do il consenso

Nego il consenso

Firma del richiedente

.....

..... lì .....